



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona,
all'udienza del 26 marzo 2026 ha pronunciato

SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.

nel procedimento iscritto al n. 988/2025 R.G.L., pendente tra:
MARCO GALVAGNI (avv. Paolo Naldi)

ricorrente

e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (avv. Roberta
Lezzi)

resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI - il ricorrente MARCO GALVAGNI ha chiesto
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso, *infra* trascritte, alla
luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art.
429, comma 2, c.p.c. l'11 marzo 2026.

Il resistente ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) ha
chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di
costituzione depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. l'11 settembre 2025 alla luce
di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429,
comma 2, c.p.c. il 6 marzo 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 442 c.p.c., iscritto telematicamente il 10
aprile 2025, Marco Galvagni ha adito il Tribunale di Bologna, in funzione di
giudice del lavoro, evocando in giudizio l'INPS per sentire accogliere le
seguenti conclusioni:

*“piaccia all'ill.mo Tribunale di Bologna, sezione lavoro, con sentenza
immediatamente esecutiva e previa ogni opportuna declaratoria previa*

dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1 comma 180, della l. n. 207 del 2024, nella parte in cui prevede in via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, in relazione alla Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di Sicurezza Sociale del 10 luglio 1974 (art. 6 e 15), ratificata con legge 26 luglio 1975, n. 432 e scc. Int. per quanto riguarda i pensionati come il ricorrente residenti nella Repubblica di San Marino, e/o per violazione degli artt. 2, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, della Costituzione, con assunzione dei conseguenti provvedimenti e quindi Accertare il diritto del ricorrente alla rivalutazione automatica della pensione di cui è titolare secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 anche per l'anno 2025 e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'i.n.p.s. a corrispondergli le differenze di pensione maturate e non corrisposte maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria ove spettante. Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge".

Il ricorrente ha agito premettendo di essere titolare di pensione anticipata INPS, con decorrenza 1° agosto 2020 (doc. n. 1 attoreo), e di avere trasferito, a decorrere dall'anno 2023, la propria residenza nella Repubblica di San Marino, con conseguente iscrizione all'AIRE.

Ha dedotto che, per effetto dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), l'INPS non ha applicato la rivalutazione automatica del trattamento pensionistico per l'anno 2025, trattandosi di pensionato residente all'estero e titolare di trattamento di importo superiore al minimo INPS.

Secondo la prospettazione attorea, tale esclusione si porrebbe in contrasto con la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, ratificata con legge 26 luglio 1975, n. 432, nonché con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra pensionati residenti in Italia e pensionati residenti all'estero.

2. L'INPS si è costituito con memoria difensiva depositata l'11 settembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni:

“nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del proposto ricorso e, per l'effetto, rigettarlo per tutte le eccezioni ed i motivi esposti; respingere tutte le domande avversarie perché carenti di prova; condannare il ricorrente alle spese del giudizio”.

L'Istituto resistente ha evidenziato che la mancata rivalutazione per l'anno 2025 discenderebbe direttamente da una disposizione di legge vigente, di carattere eccezionale e temporaneo, che l'Istituto, quale ente erogatore, è tenuto ad applicare, non potendo operare in senso contrario alla legge.

L'INPS ha inoltre dedotto l'assenza di profili di illegittimità costituzionale della norma richiamata, evidenziando come la giurisprudenza costituzionale abbia più volte affermato la legittimità di interventi legislativi incidenti sul meccanismo della perequazione, purché limitati nel tempo e rispettosi del trattamento minimo. Ha infine ritenuto erroneo il richiamo alla convenzione Italia-San Marino, posto che il caso in esame non integra un'ipotesi di riduzione, modifica, variazione o sospensione della pensione.

3. A seguito della trattazione svolta all'udienza del 24 settembre 2025, la controversia è stata istruita documentalmente e, previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, all'udienza del 26 marzo 2026 si è svolta la discussione. Alla lettura del dispositivo fa seguito il deposito della presente motivazione nel termine riservato ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c..

4. La domanda attorea non è fondata.

L'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto che: *“In via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia*

superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.”

Premesso che lo stesso ricorrente afferma di non possedere i requisiti (residenza nello Stato italiano o pensione inferiore al trattamento minimo) per aver diritto alla rivalutazione automatica del trattamento pensionistico per l'anno 2025 in base a quadro normativo in vigore (art. 1, comma 180, della legge n. 207 del 2024), il ricorso è volto ad ottenere una pronuncia di condanna dell'INPS a corrispondere tale rivalutazione, sul presupposto: della prevalenza del dettato normativo della Convenzione bilaterale Italia-San Marino in materia di sicurezza sociale rispetto alla sopra richiamata legge di bilancio o, in ogni caso, sul presupposto dell'eccepiteo contrasto dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 con gli artt. 2, 3, 36, e 38 Cost., da sottoporre al vaglio – in caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza – allo scrutinio della Corte costituzionale, dovendosi così intendere le conclusioni attoree nella parte in cui chiedono la “*assunzione dei conseguenti provvedimenti*”.

5. Entrambe le doglianze attoree risultano infondate.

5.1. Con riferimento al primo profilo, si osserva che non sussiste contrasto tra la disposizione di legge sopra riportata e quanto regolato dalla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974 (ratificata con la legge 26 luglio 1975, n. 432), che all'art. 6, paragrafo 1, prevede che “*Le prestazioni in denaro, le pensioni o rendite e gli assegni in caso di morte acquisiti in virtù della legislazione di uno Stato contraente o in virtù della presente Convenzione, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né confisca per il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione debitrice*”.

La disposizione convenzionale invocata tutela il diritto alla prestazione pensionistica e il divieto di riduzioni, sospensioni o confische del trattamento per il solo fatto della residenza del beneficiario in uno Stato contraente diverso da quello dell'istituzione debitrice.

Nel caso in esame, non viene in rilievo alcuna riduzione o sospensione del trattamento pensionistico, bensì la mancata applicazione, per un periodo temporalmente circoscritto, del meccanismo di rivalutazione automatica, istituto distinto e autonomo rispetto al diritto alla pensione. La perequazione automatica delle pensioni costituisce, infatti, uno strumento tecnico di adeguamento dei trattamenti al costo della vita che, rispetto alla pensione, si distingue sia nelle finalità, che nelle considerazioni di bilancio sottese all'adozione e modulazione di tale istituto.

Deve pertanto escludersi che l'art. 1, comma 180, 30 dicembre 2024, n. 207 incida sul nucleo essenziale della prestazione previdenziale garantita dalla Convenzione, non determinando una compressione del diritto alla pensione.

5.2 Sono altresì prive di pregio le censure di illegittimità costituzionale articolate dal ricorrente con riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost..

Si osserva preliminarmente che, dal testo della Costituzione, così come dall'analisi della giurisprudenza della Consulta, non emerge un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici.

Sul punto si richiama la sentenza Corte Cost. n. 250 del 2017, secondo la quale *“Dal principio enunciato dall'art. 38, secondo comma, Cost., infatti, «non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici» (sentenza n. 316 del 2010)”*.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che il legislatore - esercitando la discrezionalità spettantegli nel bilanciare l'interesse dei pensionati alla conservazione del potere d'acquisto dei propri trattamenti pensionistici con le esigenze finanziarie dello Stato - può modulare, sospendere o limitare il meccanismo perequativo, purché l'intervento sia sorretto da criteri di ragionevolezza e proporzionalità, sia temporalmente circoscritto e salvaguardi i trattamenti pensionistici di importo più contenuto. Ebbene, la disposizione in esame risponde a tali parametri, avendo carattere eccezionale, segnatamente durata annuale (anno 2025), e prevedendo la piena tutela del trattamento minimo, con esclusione della rivalutazione solo per trattamenti di importo superiore e limitatamente a una specifica categoria individuata secondo un criterio oggettivo.

Dalle caratteristiche sopra illustrate, consegue che non risulta configurabile una lesione del principio di adeguatezza del trattamento pensionistico, né una irragionevole disparità di trattamento.

6. Tenuto conto della novità della questione giuridica in esame, in quanto riferita all'interpretazione e alla compatibilità costituzionale di una disciplina di recente emanazione, si dispone l'integrale compensazione delle spese ricorrendo l'ipotesi delle “*analoghe gravi eccezionali ragioni*” rispetto a quelle indicate dall'art. 92, comma 2, c.p.c., in linea con la statuizione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018.

P.Q.M.

Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta la domanda attorea.

Spese compensate.

Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Bologna, 26 marzo 2026.

Il giudice
dr. Alessandro D'Ancona